

**2.1.3.2.73 Formazione superiore, Alta formazione e Università**

6940 Contributi statali per la costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari e per la corresponsione di contributi in conto interessi a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole per mediatori linguistici

2006		2007		2008	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 1.471.068,83	€ 1.471.068,83				

**ASSEGNAZIONI STATALI PER COSTI ASSISTENZIALI AGLI EXTRACOMUNITARI REGOLARIZZATI****Stato di previsione delle entrate:****2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico**

6941 Assegnazioni dello Stato per i costi assistenziali derivanti dalla legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

2006		2007		2008	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 90.814.000,00	€ 90.814.000,00				

**Stato di previsione delle spese:****5.1.0.2.256 Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza**

6942 Contributi dello Stato per i costi assistenziali derivanti dalla legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

2006		2007		2008	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 90.814.000,00	€ 90.814.000,00				

**FINANZIAMENTO INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTIVA 29 SETTEMBRE 2005****Stato di previsione delle entrate:****4.3.197 Assegnazioni statali per calamità naturali ed altri eventi eccezionali**

6943 Assegnazioni statali per il finanziamento di interventi urgenti in materia di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005

2006		2007		2008	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 1.564.972,29	€ 1.564.972,29				

**Stato di previsione delle spese:****4.1.1.3.387 Rischio idrogeologico e sismico**

6944 Contributi statali per il finanziamento di interventi urgenti in materia di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005

2006		2007		2008	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 1.564.972,29	€ 1.564.972,29				

**RESTITUZIONI CONTRIBUTI OBIETTIVO N. 2 2000-2006****Stato di previsione delle entrate:****4.5.203 Recupero da beneficiari di risorse vincolate**

6631 Recupero di somme erogate per investimenti ai beneficiari per l'attuazione del DocUP Obiettivo 2 2000-2006

2006		2007		2008	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 45.187,17	€ 45.187,17				

**Stato di previsione delle spese:****3.3.1.3.379 Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo**

5894 Spese per l'attuazione del Programma d'iniziativa comunitaria Obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle aziende ricettive (Misura 1.3)

2006		2007		2008	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 18,00	€ 18,00				

5892 Spese per l'attuazione del Programma d'iniziativa comunitaria Obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per incentivi agli investimenti delle imprese (Misura 1.1)

2006		2007		2008	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 528,72	€ 528,72				

**3.6.2.3.404 Interventi a favore del sistema dei servizi**

5896 Spese per l'attuazione del Programma d'iniziativa comunitaria Obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per il sostegno alla creazione di nuove imprese (Misura 1.5)

2006		2007		2008	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 15.754,50	€ 15.754,50				

**6.4.5.3.155 Sviluppo sostenibile**

5898 Spese per l'attuazione del Programma d'iniziativa comunitaria Obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese (Misura 1.7)

2006		2007		2008	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 28.885,95	€ 28.885,95				

(BUR20060110)

(1.8.0)

**D.g.r. 17 maggio 2006 - n. 8/2522****Nomina di un rappresentante regionale nel Collegio dei Revisori dei Conti di Lariofiere con sede in Erba****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto di Lariofiere con sede in Erba, in particolare l'art. 13, ove si prevede la presenza di un membro effettivo, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dalla Giunta regionale;

Vista la candidatura del sig. Valli Alessandro;

Verificato che il sig. Valli Alessandro è revisore contabile, iscritto all'Albo dei revisori contabili;

**Delibera**

1) di nominare quale rappresentante della Regione Lombardia nel Collegio dei Revisori dei Conti di Lariofiere con sede in Erba il sig. Valli Alessandro;

2) di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060111)

(4.3.0)

**D.g.r. 17 maggio 2006 - n. 8/2546****Criteri per la predisposizione dei Piani di classifica degli immobili dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 15 della l.r. 7/2003****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 16 giugno 2003 «Norme in materia di bonifica e irrigazione» che stabilisce che la Giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi per la predisposizione del piano di classificazione degli immobili;

Considerato dal dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che:

– i consorzi di bonifica, sulla base dei criteri, dovranno elaborare il piano di classifica degli immobili, al fine di individuare i benefici delle opere di bonifica e di stabilire indici e parametri per la quantificazione degli stessi;

Considerato altresì che i criteri:

– si articolano in tre parti principali:

- riparto degli oneri di bonifica;
- riparto degli oneri di irrigazione;
- riparto della spesa imputata agli scarichi;

e di un allegato tecnico che determinerà il contributo relativo ai costi sopportati dal Consorzio per l'esercizio e manutenzione della rete di scolo;

– prevedono che il Piano di classifica dovrà essere adottato dal Consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica entro il 31 dicembre 2007;

– sono stati trasmessi all'Unione Regionale delle Bonifiche e che la stessa ha espresso parere positivo in data 27 marzo 2006;

Preso atto che:

– i Consorzi di bonifica nel territorio lombardo che dovranno adottare i piani di classifica degli immobili sono 15 (quindici);

– l'elaborazione dei piani di classifica comporterà per gli stessi consorzi uno specifico impegno in risorse umane e strumentali e che pertanto dovranno sostenere costi particolarmente onerosi;

Ritenuto opportuno quindi concedere ai sensi dell'articolo 21 comma 5 ai suddetti consorzi di bonifica un contributo complessivo di € 90.000,00 (novantamila) assegnando a ciascun consorzio un contributo di € 6.000,00 (seimila);

Dato atto che la spesa di € 90.000,00 (novantamila), troverà copertura finanziaria sul capitolo 3.7.2.2.29.2154 dell'esercizio finanziario 2006;

Dato atto altresì che i conseguenti provvedimenti di spesa saranno adottati dal dirigente competente in materia, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento di contabilità;

Vagliate ed assunte come proprie determinazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepite le premesse:

1. di approvare i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato 1 parte integrante del presente atto per la predisposizione del piano di classificazione degli immobili dei consorzi di bonifica;

2. di concedere complessivamente un contributo di € 90.000,00 (novantamila) assegnando a ciascun consorzio di bonifica un contributo di € 6.000,00 (seimila);

3. di approvare la spesa di € 90.000,00 (novantamila), che troverà copertura finanziaria sul capitolo 3.7.2.2.29.2154 dell'esercizio finanziario 2006;

4. di stabilire altresì che l'importo del contributo regionale sarà erogato a ciascun consorzio ad avvenuta comunicazione dell'inizio della predisposizione del Piano di classifica da parte del consorzio di bonifica stesso;

5. di stabilire che i conseguenti provvedimenti di spesa saranno adottati dal dirigente competente in materia, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento di contabilità;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

— • —

ALLEGATO 1

**Criteria ed indirizzi per la redazione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica della Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 7/03**

**SOMMARIO**

- 1 La struttura del Piano di classifica
- 2 Il perimetro di contribuzione
- 3 Ubicazione degli scarichi
- 4 Piano di classifica per il riparto degli oneri di bonifica
  - 4.1 Suddivisione del comprensorio in unità territoriali omogenee ed in bacini idraulici
  - 4.2 Determinazione del beneficio conseguente alla attività di bonifica idraulica

4.2.1 Indici tecnici per la determinazione del grado di beneficio

4.2.2 Indice economico

5 Piano di classifica per il riparto degli oneri di irrigazione

5.1 Impostazione generale del Piano

5.2 Determinazione degli indici di riparto all'interno dei singoli bacini irrigui

5.2.1 Irrigazione totalitaria o di soccorso

5.2.2 Sistema di irrigazione

5.2.3 Tipo di coltura

5.2.4 Pedologia

5.2.5 Deficit idrico

5.2.6 Posizione dell'azienda agricola rispetto ai vettori irrigui

5.2.7 Determinazione del contributo di irrigazione a carico degli singoli utenti

5.3 Situazioni particolari

5.3.1 Aree con carenza di franco di coltivazione

5.3.2 Aziende con pozzi privati

5.3.3 Riparto degli oneri a carico degli utenti di acque superficiali e sotterranee

6 Piano di classifica per il riparto della spesa imputata agli scarichi

6.1 Aspetti generali

6.2 Convenzioni tra consorzi di bonifica e titolari di scarichi

6.3 Immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura

7 Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO TECNICO

**1 La struttura del Piano di classifica**

Il Piano di classifica redatto dal Consorzio di bonifica è articolato nei suoi contenuti, in genere, in tre parti principali:

- piano di classifica per il riparto degli oneri di bonifica;
- piano di classifica per il riparto degli oneri di irrigazione;
- piano di classifica per il riparto della spesa imputata agli scarichi.

Il Piano di classifica viene presentato per le fasi di approvazione nel suo insieme e completo di tutte le sue parti.

**2 Il perimetro di contribuzione**

Il Piano di classifica per il riparto degli oneri di bonifica ed il Piano di classifica per il riparto degli oneri di irrigazione sono corredati da cartografie desunte dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 le quali individuano il perimetro di contribuzione desunto per i due Piani suddetti, definito rispettivamente come:

- insieme delle aree che traggono beneficio dall'attività di bonifica idraulica svolta dal Consorzio di bonifica;
- insieme delle aree che traggono beneficio dall'attività di irrigazione svolta dal Consorzio di bonifica.

Il contributo di bonifica potrà venire richiesto esclusivamente a proprietari di beni immobili ricadenti all'interno del perimetro di contribuzione.

**3 Ubicazione degli scarichi**

Il Consorzio di bonifica provvede a riportare su idonea cartografia desunta dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 gli scarichi censiti nei canali consortili all'atto della redazione del Piano di classifica per il riparto della spesa imputata agli scarichi stessi.

**4 Piano di classifica per il riparto degli oneri di bonifica**

**4.1 Suddivisione del comprensorio in unità territoriali omogenee ed in bacini idraulici**

Il Consorzio di bonifica provvede a suddividere in proprio comprensorio in un numero appropriato di unità territoriali omogenee, definite come territori serviti da una rete di bonifica autonoma che versa le acque in un recapito esterno.

Per ciascuna unità territoriale viene determinata l'onerosità della bonifica idraulica valutata mediante corrispondenti centri di costo, con attribuzione ai medesimi delle spese di diretta imputazione e delle spese generali calcolate in proporzione alle prime oppure attraverso criteri ritenuti maggiormente equi e appropriati purché descritti e motivati in dettaglio nel Piano ed approvati dai competenti Uffici della Regione Lombardia.

All'interno di ciascuna unità territoriale sono individuati bacini e sottobacini idraulici di vario ordine, i quali mantengono le proprie peculiarità ai fini della ripartizione della spesa.

Nel caso in cui la elevata frammentazione dei bacini idraulici elementari comporti un eccessivo aggravio della contabilità analitica consortile, possano venire aggregati più bacini omogenei dal punto di vista idraulico e gestionale in una unità territoriale distinta per imputazione della relativa spesa; la superficie minima di tale unità può essere ritenuta dell'ordine di alcune migliaia di ettari.

#### 4.2 Determinazione del beneficio conseguente alla attività di bonifica idraulica

Il beneficio conseguente all'attività di bonifica idraulica viene determinato in base ad un indice idraulico derivante dalla composizione di indici tecnici elementari ed in base a un indice economico. I due indici rimangono separati nelle fasi successive di redazione del Piano e sono oggetto di moltiplicazione reciproca soltanto all'interno della stessa categoria catastale di immobili (terreni, fabbricati, strade, ferrovie, ecc.); l'indice economico viene calcolato in maniera indipendente per le diverse categorie catastali individuate e non è strumento di confronto o correlazione tra categorie catastali diverse.

##### 4.2.1 Indici tecnici per la determinazione del grado di beneficio

I criteri per la redazione dei piani di classifica si basano sui caratteri fisici del territorio, oggettivamente individuati e quantificati.

Tali caratteri consentono di specificare l'impegno dei servizi resi dal Consorzio, sia nel drenaggio dei terreni sia di difesa da inondazioni ed allagamenti allo scopo di garantire produttività ed ordine idraulico del territorio.

Gli indici tecnici ritenuti idonei a caratterizzare il rapporto di beneficio delle diverse aree del comprensorio sono individuati usualmente nei seguenti:

- indice di soggiacenza;
- indice di comportamento idraulico;
- indice del grado di efficienza della bonifica;
- indice idraulico finale.

##### 4.2.1.1 INDICE DI SOGGIACENZA

L'indice di soggiacenza, in base alla definizione corrente tiene conto «del rischio idraulico che viene evitato al singolo immobile tenendo in efficienza la rete scolante. Qualora ciò non avvenisse, qualora i canali non fossero in grado di scolare le acque e le idrovore fossero ferme vi sarebbero immobili completamente sommersi, altri parzialmente o soltanto in determinati periodi, altri ancor meno e così via. La gradazione di questo rischio si avrà con una simulazione dell'evento e quindi con una suddivisione della zona omogenea in sottozone, che per lo più saranno caratterizzate dall'altimetria relativa al recapito o all'idrovora. I relativi indici esprimeranno la misura dei rapporti esistenti tra le accennate sottozone».

Le definizioni precedenti devono essere ovviamente adattate al comprensorio oggetto della redazione del Piano di classifica, determinando tale indice attraverso le seguenti fasi:

- individuazione delle aree a deflusso naturale perenne, a deflusso meccanico, a deflusso naturale intermittente, a deflusso meccanico alternato;
- definizione per ogni bacino autonomo, dell'altimetria dei suoli, sia in senso assoluto (rispetto al recapito del ricettore o dell'idrovora) sia in senso relativo (rispetto ai terreni circostanti).

In generale la soggiacenza delle porzioni di un territorio può essere determinata per una suddivisione areale molto spinta, combinando il rispettivo piano quotato con le quote di recapito dei vari bacini e sottobacini.

Mediante il piano quotato predisposto possono essere calcolati inoltre i valori minimi, massimi e medi nonché la differenza fra i valori estremi massimo e minimo, della soggiacenza rispetto alla quota di scarico relativa ai vari bacini idraulici del comprensorio.

In generale per quanto riguarda la misura dei rapporti esistenti fra zone con diversa soggiacenza, possono essere individuate le seguenti aree agli effetti della soggiacenza stessa:

- superfici collinari a forte pendenza caratterizzate dalla mancanza di rischio di allagamento in quanto le acque subiscono una rapida traslazione verso valle;
- superfici a deflusso naturale di pianura, caratterizzate dalla presenza di collettori che corrono per lo più nella direzione di massima pendenza con quote di fondo parallele al piano campagna;

- superfici a deflusso meccanico permanente o alternato, caratterizzate dalla presenza di terreni e quindi di collettori a modesta pendenza, seppur con varia altimetria.

##### 4.2.1.1.1 Valori dell'indice di soggiacenza in relazione alla presenza di deflusso naturale o meccanico

In armonia con le caratteristiche morfometriche del comprensorio consorziale, l'indice di soggiacenza può essere calcolato, nel caso di unità territoriali costituite sia da bacini a deflusso naturale sia da bacini a deflusso meccanico o alternato, considerando l'incidenza del maggior onere del sollevamento meccanico rispetto al solo onere di manutenzione e gestione dei canali che si ha in assenza di impianti idrovori.

##### 4.2.1.1.2 Valori dell'indice di soggiacenza in relazione alle quote dei terreni all'interno di una stessa unità territoriale

Allo scopo di poter attribuire un valore dell'indice di soggiacenza ai terreni di una stessa unità territoriale, oltre che in valore assoluto, anche in valore relativo rispetto ai terreni circostanti, si può effettuare una ulteriore differenziazione dell'indice di soggiacenza in base alle quote delle porzioni di bacino oggetto di esame rispetto a quelle adiacenti.

Alle zone collinari, nelle quali l'altimetria limita il pericolo di esondazione e risulta ridotta la densità della rete di drenaggio, si attribuisce un valore dell'indice suddetto ridotto.

##### 4.2.1.2 INDICE DI COMPORTAMENTO DEI SUOLI

L'indice di comportamento dei suoli rappresenta l'effetto che le singole zone del comprensorio esercitano sulla formazione dei contributi unitari di piena, principalmente in relazione ai rispettivi caratteri morfometrici e pedologici.

Per quanto riguarda i suoli agricoli, essi sono caratterizzati in maniera diversa in base alle aree a differente tessitura e struttura dei terreni appartenenti ai singoli bacini idraulici, secondo le classificazioni di uso ricorrente in materia.

In generale, terreni caratterizzati da una più elevata granulometria e permeabilità, ad esempio di tipo sabbioso, daranno luogo a contributi unitari di piena inferiori rispetto a quelli a fine tessitura, ad esempio di tipo argilloso, e potranno quindi essere contraddistinti da valori dell'indice di comportamento maggiormente favorevoli.

Ai fini della redazione dei Piani di classifica, i terreni possono essere accorpate in un numero limitato di gruppi ai quali saranno attribuiti valori dell'indice di comportamento crescenti a partire dai terreni grossolani fino ai terreni pesanti in relazione al corrispondente valore crescente di apporto alle reti di bonifica.

Nel Piano di classifica possono essere attribuiti ai terreni ricadenti nelle zone collinari valori indipendenti dalla tessitura dei terreni, in considerazione dell'effetto prevalente esercitato sulla formazione dei deflussi dalla elevata pendenza.

##### 4.2.1.2.1 Relazioni analitiche per la determinazione dei rapporti fra indice di comportamento in suoli agricoli ed urbani

Apprezzabilmente diversi risultano nella formazione delle piene gli effetti prodotti da terreni agricoli o urbani: la caratterizzazione del diverso comportamento dei suoli agricoli ed extragricoli può essere effettuata sulla base dei valori del coefficiente udometrico, in modo da porre in evidenza l'effetto che la diversa destinazione dei suoli comporta sulla formazione dei deflussi in termini di valore massimo di portata e quindi sulle dimensioni da assegnare alla rete idraulica di bonifica ed agli eventuali impianti di sollevamento.

Risulta noto dalle misure e dalle ricerche effettuate che il valore del coefficiente udometrico in aree agricole risulta dell'ordine di alcuni litri al secondo per ettaro mentre in aree urbane è dell'ordine delle decine di litri al secondo per ettaro.

Le ragioni di tale differenza di comportamento risultano ben note, e risiedono essenzialmente nelle differenze di capacità d'invaso e di corvazione nei due ambiti, urbano e agricolo.

Da un punto di vista analitico, le relazioni che possono essere adottate per differenziare il coefficiente udometrico devono tener conto innanzitutto della scala spaziale alla quale si vuol fare riferimento.

Questa può variare dalla singola unità immobiliare, per la quale possono essere differenziati i comportamenti della parte edificata e della parte a verde, fino alla scala di bacino, simulando il comportamento dello stesso nella sua interezza, nelle due ipotesi che esso sia interamente agricolo oppure urbanizzato.

Il valore della scala spaziale è accompagnato da una diversa

scala temporale, che può variare all'estendersi del bacino dai pochi minuti, all'ora fino a più giorni consecutivi nell'individuazione della pioggeria critica.

Una valutazione dei valori assunti dal coefficiente udometrico nei due casi agricolo e urbano e su superfici di ampia estensione del tipo di quelle che contraddistinguono un bacino di bonifica, può essere fatta ricorrendo a metodi tradizionali, quali i metodi empirici, il metodo cinematico ed il metodo dell'invaso, oppure a metodi più recenti, quali il metodo SCS del Soil Conservation Service ed il metodo dell'idrogramma unitario istantaneo, oppure ricorrendo a modelli idraulici di natura più complessa reperibili in letteratura.

Nella pianura padana risultano da tempo largamente applicati i metodi tradizionali, ed in particolare quello cinematico e dell'invaso, con una definizione delle costanti di riferimento maggiormente sperimentata rispetto ai metodi più recenti.

Un raffronto fra i valori del coefficiente udometrico generato da un'area urbana e da un'area agricola può essere effettuato mediante uno dei metodi citati, esprimendo come risultato finale un rapporto fra coefficiente udometrico relativo ad un'area urbana ed agricola distinto in relazione all'intensità di urbanizzazione. Tale valore risulterà decrescente a partire dai centri urbani ad elevata densità fino alle case sparse.

#### 4.2.1.3 INDICE DI EFFICIENZA DELLA BONIFICA

L'indice di efficienza della bonifica viene introdotto allo scopo di tenere conto delle zone nelle quali la bonifica stessa risulta avere una efficacia limitata, a seguito di deficienze strutturali della rete idraulica e dei manufatti di pertinenza, oppure di determinati fenomeni che possono limitare i risultati attesi dalle opere di drenaggio realizzate.

In generale, una riduzione dell'efficienza della bonifica può essere causata dai seguenti fattori:

- riduzione del franco di bonifica a seguito dell'elevarsi della falda freatica per deficienze strutturali o temporanee delle opere di bonifica;
- allagamento di superfici urbane ed agricole in dipendenza di eventi rari o di elevata frequenza probabile.

Una valutazione degli effetti che i fenomeni suddetti provocano sull'efficienza della bonifica può essere effettuata con riferimento alle singole particelle catastali appartenenti al comprensorio del Consorzio di bonifica, tenuto conto delle esperienze reperibili in letteratura o di stime effettuate nei singoli casi in relazione ai dati sperimentali disponibili.

In definitiva, i valori finali dell'indice di efficienza che tiene conto di un minore beneficio delle opere di bonifica in dipendenza della riduzione del franco di bonifica e della allagabilità dei suoli potranno essere valutati in sede di applicazione del Piano di classifica con riferimento alle singole particelle catastali. Pertanto negli sviluppi analitici del Piano, l'indice di efficienza medio per ciascun sottobacino verrà posto in generale uguale all'unità e quindi ininfluente agli effetti moltiplicativi.

#### 4.2.1.4 INDICE IDRAULICO FINALE

Il prodotto degli indici tecnici elementari precedentemente descritti, e cioè indice di soggiacenza, indice di comportamento e indice di efficienza, fornisce l'indice idraulico finale.

Tale indice risulta altresì indicativo delle differenze di contributo che verranno a stabilirsi nelle diverse parti del comprensorio.

#### 4.2.2 Indice economico

Nella consolidata accezione del beneficio, questo viene sostanzialmente individuato nell'incremento del valore degli immobili e nel mantenimento di tale incremento grazie alle attività del Consorzio.

Per la valutazione dell'entità del beneficio, quindi, dovrà necessariamente essere preso in considerazione anche il valore degli immobili (agricoli, urbani, insediamenti produttivi, servizi a rete, ecc.).

Si giustifica in tal modo l'utilizzo dell'indice economico che, rendendo possibile il confronto tra i diversi valori degli immobili, concorre assieme agli indici tecnici a determinare il beneficio complessivo attribuibile all'attività di bonifica.

Il suddetto confronto andrà fatto separatamente all'interno della stessa categoria catastale di immobili: terreni, fabbricati ad uso residenziale, fabbricati ad uso commerciale, agricolo o produttivo, strade, ferrovie ed eventuali ulteriori suddivisioni.

Dai diversi valori degli immobili, individuati per ciascuna delle categorie, scaturiscono gli indici economici che individuano il rapporto economico esistente tra gli immobili appartenenti alla stessa categoria.

L'indice economico viene calcolato sulla base del reddito dominicale per i terreni agricoli e della rendita catastale per gli altri immobili.

Per quanto riguarda gli immobili di cui non sia disponibile un valore di rendita o di reddito e per i quali sia stata individuata una opportuna categoria catastale, l'indice economico viene calcolato in base alla consistenza dell'immobile.

### 5 Piano di classifica per il riparto degli oneri di irrigazione

#### 5.1 Impostazione generale del Piano

Il Piano di classifica per il riparto degli oneri di irrigazione verrà redatto in base a criteri simili per impostazione metodologica con quelli adottati per il riparto degli oneri di bonifica.

Risulta opportuno pertanto stabilire in via preliminare all'interno del comprensorio e del perimetro di contribuzione irrigua aree omogenee o comunque a sé stanti e ben individuate nelle quali viene praticata l'irrigazione ed attribuire ad esse le spese relative costituendo altrettanti centri di costo.

Tale procedura di distinzione di spesa risulta opportuna, in quanto consente ai consorziati di verificare con immediatezza l'incidenza sul contributo di eventuali investimenti per la gestione e per la realizzazione di opere di irrigazione.

Per quanto riguarda le spese indirette, esse possono essere addebitate all'irrigazione nel rapporto esistente fra spese dirette ad essa imputabili e le spese dirette imputabili alla bonifica, eventualmente moltiplicato per il rapporto fra superficie assoggettata ad irrigazione e superficie assoggettata a contributo di bonifica; diversi criteri di attribuzione delle spese indirette dovranno essere adeguatamente giustificate ed approvate dai competenti Uffici della Regione Lombardia.

#### 5.2 Determinazione degli indici di riparto all'interno dei singoli bacini irrigui

All'interno dei singoli bacini irrigui, la determinazione dell'indice di beneficio conseguente all'irrigazione può essere eseguita tenendo conto dei vari parametri che contraddistinguono tale pratica, quali irrigazione totalitaria o di soccorso, sistema di irrigazione, tipo di coltura, pedologia, dotazione irrigua, posizione della particella irrigata rispetto ai vettori irrigui, deficit irriguo, ed eventuali parametri di riferimento.

Gli indici di beneficio relativi all'irrigazione verranno valutati in base ai dati disponibili negli archivi del Consorzio, ritenuti rappresentativi della situazione in atto e di sicura attendibilità, trascurando in caso contrario l'adozione di parametri non correttamente quantificabili.

##### 5.2.1 Irrigazione totalitaria o di soccorso

Le zone caratterizzate da irrigazione totalitaria, praticata in maniera razionale e con modalità tali da favorire la massima produzione delle colture, verranno distinte da quelle caratterizzate da irrigazione di soccorso, operata a partire da vettori consorziati con un numero limitato di adacquamenti allo scopo di consentire la sopravvivenza delle colture nei periodi critici.

L'attribuzione alle singole unità territoriali dei costi dell'irrigazione di soccorso a partire dalle reti idrauliche ad uso promiscuo, di bonifica e di irrigazione, verrà eseguita in base alla valutazione dell'incidenza dei costi rispettivi a carico delle strutture comuni.

##### 5.2.2 Sistema di irrigazione

L'indice di beneficio risulterà maggiore per i sistemi di irrigazione ad elevata efficienza di trasporto e di applicazione, quali l'irrigazione localizzata e per aspersione.

Pertanto i valori numerici degli indici relativi ai sistemi suddetti risulteranno maggiormente elevati rispetto a quelli relativi a sistemi di irrigazione possibili per le medesime colture, quali il sistema a scorrimento.

##### 5.2.3 Tipo di coltura

L'indice di beneficio per le colture di elevato pregio, quali le colture orticole o frutticole, risulterà maggiore rispetto a quello relativo alle colture comuni, del tipo di quelle cerealicole.

In generale, l'indice di beneficio potrà risultare correlato con il volume delle produzioni ottenibili attraverso l'irrigazione.

### 5.2.4 Pedologia

Il beneficio dell'irrigazione praticata su terreni di diversa tessitura risulterà decrescente a partire dai terreni a tessitura grossolana fino a quelli a tessitura argillosa, in quanto di norma la pratica irrigua risulta maggiormente necessaria nel primo ambito.

I valori numerici attribuiti ai rispettivi indici di beneficio risulteranno pertanto parimenti decrescenti.

### 5.2.5 Deficit idrico

Dal bilancio idrologico tra apporti meteorici ed evapotraspirazione potenziale calcolati con opportuni metodi e tenuto conto della capacità idrica del suolo può essere valutato il deficit idrico. Il beneficio dell'irrigazione risulterà maggiore in corrispondenza a zone caratterizzate da deficit idrico più elevato.

### 5.2.6 Posizione dell'azienda agricola rispetto ai vettori irrigui

Per quanto riguarda la posizione dell'azienda agricola rispetto ai vettori irrigui, possono essere operate opportune distinzioni, del tipo delle seguenti:

- aziende agricole o terreni latitanti la rete di distribuzione irrigua e le sue derivazioni, anche attraverso fossi privati, con disponibilità idrica prevalentemente presente e dotazioni unitarie di soccorso adeguate anche nei periodi di maggior difficoltà di approvvigionamento, salvo particolari eccezioni;

- aziende agricole o terreni posti ad una certa distanza dai collettori consorziali e dagli adduttori privati, ai quali l'acqua può essere somministrata in maniera non sempre adeguata, e con oneri aziendali di derivazione e distribuzione maggiori rispetto al caso precedente;

- aziende agricole o terreni non raggiungibili con l'acqua di irrigazione, e pertanto non irrigabili.

### 5.2.7 Determinazione del contributo di irrigazione a carico dei singoli utenti

Il contributo di irrigazione a carico dei singoli utenti potrà avere, a seconda delle diverse peculiarità di ogni singolo sistema di irrigazione e dei costi ad esso afferenti, le seguenti tipologie strutturali:

- contributo monomio;
- contributo binomio, articolato in una quota fissa e in una quota variabile.

#### 5.2.7.1 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO MONOMIO O DEL CONTRIBUTO BINOMIO-QUOTA SPESE DI IMPIANTO E MANUTENZIONE

All'interno di ciascun bacino irriguo, verrà determinata la superficie virtuale complessiva, pari alla somma dei prodotti della superficie irrigabile di ciascuna azienda, o di sue parti se appartenenti a diverse categorie o di diversa pedologia, per l'indice finale di riparto.

Il contributo di irrigazione a carico di ciascun utente sarà pari al prodotto dell'importo di spesa da ripartire in ogni bacino irriguo per il rapporto fra superficie virtuale dell'utente e superficie virtuale complessiva del bacino irriguo.

#### 5.2.7.2 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DEL CONTRIBUTO BINOMIO

La determinazione della quota variabile del contributo binomio potrà tenere conto di uno o più fattori tra quelli elencati:

- superficie dell'azienda interessata dall'irrigazione;
- volume d'acqua stagionale in dotazione all'azienda;
- costo variabile di esercizio;
- ulteriori fattori ritenuti maggiormente equi e appropriati purché descritti e motivati in dettaglio nel Piano.

## 5.3 Situazioni particolari

### 5.3.1 Aree con carenza di franco di coltivazione

Nelle aree caratterizzate da carenza di franco di coltivazione a seguito di una ridotta efficienza della rete idraulica di bonifica può essere applicata una riduzione del contributo di irrigazione, determinata con percentuale analoga alla riduzione di raccolto rispetto a quella potenzialmente conseguibile.

### 5.3.2 Aziende con pozzi privati

Alcune aziende incluse nel perimetro irriguo possono essere dotate di pozzi per l'utilizzo delle acque sotterranee, ricevendo perciò un minor beneficio dall'esistenza della rete di adduzione irrigua consortile.

In questi casi il Consorzio potrebbe operare nel seguente modo:

- assoggettamento di tutti i proprietari di pozzi non in possesso della prescritta concessione per intero all'obbligo della contribuzione secondo le norme dettate nel Piano, in quanto vengono considerati come non esistenti i pozzi privi di autorizzazione;

- accertamento, per i pozzi regolarmente autorizzati o concessi, delle portate emunte commisurate alla superficie di terreno irrigabile; a tale superficie si applicherà una riduzione percentuale del contributo irriguo dovuto; la rimanente superficie, che non potrebbe comunque essere irrigata con la quantità d'acqua fornita dal pozzo, potrà essere assoggettata al contributo irriguo secondo le norme stabilite nel Piano.

Nel caso di concessioni di derivazione di acque sotterranee integrative del servizio irriguo consortile in quanto finalizzate ad anticipare o posticipare la durata della stagione irrigua ordinaria (aprile/settembre), il contributo irriguo non subirà alcuna variazione.

### 5.3.3 Riparto degli oneri a carico degli utenti di acque superficiali e sotterranee

Ai sensi del c. 7 dell'art. 15 della l.r. 7/2003, i Consorzi di bonifica stabiliscono le modalità per l'individuazione della quota a carico degli utenti di acque superficiali o sotterranee che ricevono beneficio dalle attività di irrigazione. Il contributo è da applicarsi ai titolari delle concessioni di derivazione.

## 6 Piano di classifica per il riparto della spesa imputata agli scarichi

### 6.1 Aspetti generali

La legge n. 36/1994, denominata legge Galli, prescrive che «chiunque, non associato ai Consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto».

In applicazione della suddetta norma di legge statale, i Consorzi di bonifica possono provvedere a censire gli scarichi nei canali consortili ed a rivedere i relativi atti di concessione, nonché ad individuare il relativo contributo, determinato in proporzione al beneficio ottenuto in base alla seguente procedura:

- individuazione degli scarichi nei canali consortili;
- individuazione delle portate consentite per ogni singolo scarico;
- individuazione dei costi sopportati dal Consorzio per il sistema idraulico nel quale lo scarico insiste;
- individuazione della quota dei costi predetti afferenti la parte del sistema idraulico utilizzata dallo scarico.

Anche gli enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto, sempre commisurato agli oneri sostenuti dal Consorzio in relazione alle opere consortili delle quali lo scarico si avvale.

La definizione di acqua proveniente da scarico non comprende di norma acque di provenienza meteorica, in quanto l'onere per smaltire tali acque è compreso nel contributo di bonifica.

Nell'ambito del Piano verranno assoggettati a contributo gli scarichi di acque di altra provenienza, quali quelle immesse nei canali di bonifica dai depuratori, di origine acquedottistica, dalle lavorazioni industriali, dalle estrazioni di pozzi.

Qualora le acque meteoriche non provengano da zone già assoggettate ad oneri di bonifica, i relativi contributi dovranno essere determinati con criteri previsti per le altre tipologie di scarico.

I contributi derivanti dagli scarichi verranno considerati in deduzione dalle spese complessive sostenute dal Consorzio nel bacino di appartenenza degli scarichi stessi.

### 6.2 Convenzioni tra consorzi di bonifica e titolari di scarichi

Le convenzioni sottoscritte dai Consorzi di bonifica con titolari di scarichi potranno rimanere in vigore di comune intesa tra le parti.

In presenza di situazioni particolari, i Consorzi di bonifica potranno sottoscrivere con i titolari di scarichi consensualmente accordi basati su criteri semplificativi rispetto a quelli indicati nella presente guida.

### 6.3 Immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura

In base alla legge regionale 7/2003 «Per gli immobili situati in

aree urbane servite da pubblica fognatura le cui acque trovano recapito nel sistema scolante del relativo comprensorio di bonifica, il contributo di bonifica, limitatamente alla quota riferita allo scolo delle acque reflue urbane, è assolto dall'ente gestore del servizio di fognatura, con decorrenza dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale che stabilisce le modalità di attuazione di tale riscossione.»

In armonia con tale disposizione, i Consorzi di bonifica provvedono nell'ambito della redazione dei Piani di classifica ad attivare iniziative e procedure finalizzate alla individuazione catastale degli immobili situati in aree urbane tributari di pubblica fognatura.

In via transitoria e fino alla definizione delle iniziative suddette, l'imposizione del contributo di bonifica agli immobili situati in aree urbane tributari di pubblica fognatura potrà essere eseguita direttamente dal Consorzio di bonifica competente per territorio.

## 7 Disposizioni transitorie e finali

1. Criteri e indici diversi da quelli adottati nei presenti criteri per la redazione del Piano di classifica potranno essere adottati in corrispondenza a situazioni particolari qualora opportunamente giustificati e approvati dalla Regione.

2. Il Piano di classifica è adottato dal Consiglio di amministrazione o dal Commissario regionale entro il 31 dicembre 2007 ed entrerà in vigore non oltre l'esercizio finanziario 2009.

3. I Consorzi di bonifica interregionali predispongono il Piano di classifica ai sensi delle Intese regionali di cui all'art. 3 c. 6 della l.r. 7/03.

4. L'adeguamento degli indici a seguito di opere nuove o ammodernate all'interno del perimetro di contribuzione non costituisce variante al Piano di classifica.

5. Fino all'adozione del nuovo Piano di classifica, i Consorzi possono adottare correzioni al vigente Piano di classifica nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di cui sopra.

## ALLEGATO TECNICO

1. Determinazione del contributo relativo ai costi sopportati dal Consorzio per l'esercizio e manutenzione della rete di scolo

Il calcolo del contributo relativo ai costi sopportati dal Consorzio per l'esercizio e manutenzione della rete di scolo può essere eseguito sulla base di due criteri fondamentali: la portata dello scarico  $Q_s$  in relazione alla portata del canale  $Q_c$ , e la porzione di rete che si trova a valle dello scarico stesso.

Indicate con  $A_s$  e  $A_c$  rispettivamente l'area del canale a valle del punto di recapito dello scarico e l'area totale del canale, considerando un costo medio  $C$  per metro quadrato di canale ricavato per ogni unità territoriale, il contributo  $S$  imputabile al singolo scarico è la quota parte delle spese imputate per l'esercizio e manutenzione della rete di scolo:

$$S = \frac{Q_s}{Q_c} \cdot A_s \cdot C \quad (1)$$

In generale uno scarico interessa una porzione di rete con caratteristiche di portata diverse, pertanto l'equazione esposta andrà riformulata tenendo conto dei diversi tratti che intervengono nello smaltimento delle acque dello scarico:

$$S = \sum_i \frac{Q_{s,i}}{Q_{c,i}} \cdot A_{s,i} \cdot C \quad (2)$$

dove:

$i$  = tratto  $i$ -esimo che interviene nello smaltimento delle acque;

$Q_{c,i}$  = portata del tratto  $i$ -esimo che interviene nello smaltimento delle acque;

$A_{s,i}$  = area del tratto  $i$ -esimo che interviene nello smaltimento delle acque.

2. Determinazione del contributo relativo ai costi sopportati dal Consorzio per l'esercizio e la manutenzione degli impianti idrovori

Per la determinazione del contributo relativo ai costi sopportati dal Consorzio per l'esercizio e la manutenzione degli impianti idrovori si è proceduto calcolando la potenza impiegata per il sollevamento della portata  $Q = 1$  l/s all'altezza  $H = 1$  m considerando il rendimento  $\eta = 0.8$ :

$$P = \frac{G \cdot Q \cdot H}{\eta} = \frac{9,81 \text{ms}^{-2} \cdot 10^3 \text{m}^3 \text{s}^{-1} \cdot 1 \text{m}}{0.8} = 12.26 \cdot 10^3 \text{ kW} \quad (3)$$

pari a un consumo annuo di

$$L = 12.26 \cdot 10^3 \text{ kW} \cdot 3'600 \text{s} \cdot 24 \text{h} \cdot 365 \text{g} = 386'631'360 \text{ J/anno} = 107.398 \text{ kWh/anno}$$

per una portata costante  $Q = 1$  l/s il sollevamento alla prevalenza  $H = 1$  m.

Pertanto il consumo  $C$  in kWh/anno risulta direttamente proporzionale alla portata  $Q$  e alla prevalenza  $H$  secondo la relazione:

$$C = L \cdot Q[\text{l/s}] \cdot H[\text{m}] = 107,398 \text{ kWh/anno} \cdot Q[\text{l/s}] \cdot H[\text{m}] \quad (4)$$

Il contributo  $S$  imputabile al singolo scarico è la quota parte delle spese imputate per l'esercizio e manutenzione degli impianti idrovori interessati allo smaltimento delle acque, calcolata sul consumo complessivo annuo degli impianti stessi:

$$S = \sum_i \frac{C}{T_i} S_i \quad (5)$$

dove:

$C$  = consumo imputabile allo scarico;

$T_i$  = consumo totale annuo dell'idrovora  $i$ -esima;

$S_i$  = spesa imputabile all'idrovora  $i$ -esima.

3. Determinazione del contributo a carico dell'utente titolare dello scarico

Il contributo a carico dell'utente titolare dello scarico deriva dalla somma dei costi forniti dalle relazioni (2) e (5). Per la determinazione dei relativi importi, il Consorzio provvederà a determinare, in base al proprio bilancio, il costo medio di manutenzione dei canali, ad esempio in €/m<sup>2</sup>, ed il costo medio di esercizio e di manutenzione degli impianti idrovori, ad esempio in €/kWh.

La conoscenza dei valori suddetti consentirà la risoluzione delle relazioni (2) e (5) e quindi la determinazione del contributo a carico dei singoli utenti.

(BUR20060112)

(3.1.0)

**D.g.r. 17 maggio 2006 - n. 8/2550**

**Accreditamento dei Centri Diurni per Disabili (CDD) ubicati nelle ASL città di Milano e Milano 1 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario regionale**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986 n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 31 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2002/2004, approvato con d.c.r. VII/462 del 13 marzo 2002;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità di offerta "Centro Diurno per persone con disabilità" (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO»;

Vista la d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 19688 «Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'anno 2005»;

Vista la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004»;

Viste:

– la d.g.r. 14 dicembre 2005, n. 1375 «Determinazione in ordi-